Legge regionale 31 maggio 2012 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disciplina della portualità di competenza regionale.

Art. 17

(Norme finanziarie)

1. Le entrate derivanti dai canoni e dai proventi di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), b) e c), sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.1.104 e sul capitolo 1865 di nuova istituzione per memoria nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione <<Proventi derivanti dai canoni di concessione di beni del demanio marittimo e del mare territoriale compresi nell'ambito portuale, nonché dalle autorizzazioni per operazioni e servizi portuali e dai proventi derivanti dalla fornitura dei servizi di interesse generale>> e vengono iscritte nell'esercizio successivo nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per le finalità previste dal medesimo articolo 15, comma 2.